



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ACCORDO:
Ogni documento avente come Parti contraenti una Regione o Provincia autonoma italiana e uno Stato straniero.

Base giuridica:

Art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 (c.d. legge “La Loggia”)

“Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale (...).

Negoziato:

“(...) A tale fine ogni Regione o Provincia Autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA), che ne darà a sua volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il MAECI può indicare i principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati (...).

“Nella fase dei negoziati, qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti Rappresentanze diplomatiche e i competenti Uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione e/o la Provincia Autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative (...).

Le Regioni sono tenute a rispettare:

- la Costituzione;
- i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;
- gli obblighi internazionali, le linee e gli indirizzi di politica estera italiana;
- nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma della Costituzione (materie di legislazione concorrente), i principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato.

1ª Fase di istruttoria:

Procedura:

Titolare della procedura è il MAECI. Ufficio competente è DGCE IX.

La Regione o Provincia Autonoma invia al MAECI-DGSP (Direzione Generale per la Crescita e la Promozione delle Esportazioni), Ufficio IX, e al DARA la bozza o schema di “Accordo”, allegando una “Relazione illustrativa”, quest'ultima su carta intestata e possibilmente firmata, contenente i seguenti elementi:

1. i motivi dell'interesse della Regione o Provincia Autonoma alla conclusione dello specifico Accordo e, in particolare per gli Accordi di natura programmatica, le finalità di sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio;

2. le attività che si intendono svolgere in applicazione dell'Accordo e le loro modalità di esplicazione;
3. le modalità di copertura finanziaria dell'Accordo;
4. luogo e data prevista della sottoscrizione.

Il MAECI e il DARA effettuano una istruttoria di competenza sull'atto. Al termine dell'istruttoria, il MAECI risponde alla Regione o Provincia Autonoma sull'esito:

- in caso di parere positivo le trattative possono proseguire;
- in caso di palese contrasto del documento con gli obblighi esistenti, in particolare con le linee e gli indirizzi di politica estera, il MAECI, sentito il DARA, può decidere, per propria autonoma determinazione, di avanzare obiezioni all'avvio di una successiva fase di istruttoria, informando la Regione o Provincia Autonoma che essa potrà aver luogo solo dopo che saranno venute meno le ragioni che sono all'origine di questa determinazione;
- necessità di integrazioni o modifiche (cioè osservazioni volte a introdurre eventuali modifiche al progetto di Accordo).

Tempi: almeno 30 gg dalla data di ricezione della bozza di Accordo, termine che si interrompe e si rinnova ogni volta che sono osservazioni.

2ª Fase istruttoria

Richiesta dei Pieni Poteri:

A conclusione della prima fase istruttoria, la Regione o Provincia Autonoma restituisce alla DGSP Ufficio VII il testo emendato con la richiesta dei Pieni Poteri di firma in favore del Presidente o di un suo delegato ed attende il parere finale in applicazione della Circolare MAECI n. 1 del 2025.

Prima di sottoscrivere l'Accordo, accertata anche la sua legittimità e opportunità politica, il MAECI conferisce i Pieni Poteri di firma. Gli Accordi sottoscritti in assenza del conferimento di Pieni Poteri sono nulli.

Sarà utile che la Regione o Provincia Autonoma invii una copia dell'atto firmato alle istituzioni che ne hanno curato l'istruttoria.